

RSPP CONDANNATO

la “colpa professionale” e la “colpa tecnica” del RSPP

La Corte di Cassazione ha raggiunto, con la **sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011**, una posizione che si può considerare definitiva circa la individuazione delle responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore presso una azienda nella quale lo stesso svolge il proprio compito di prevenzione. La “**colpa professionale**” e la “**colpa tecnica**” del RSPP si affianca alla “colpa generica” del datore di lavoro, nel caso in cui un infortunio sul lavoro sia derivato da una carenza di misura di sicurezza e sia legato a delle violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

La giurisprudenza

In parecchi casi si è verificato che degli RSPP hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che, nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, era privo dei poteri di decisione e di spesa in materia antinfortunistica.

La Cassazione ha sostenuto che Il mancato potere di decisione e di spesa non esclude il **potere e dovere del RSPP di segnalare la situazione di pericolo ai soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento**.

Ha inoltre ritenuto irrilevante il fatto, argomentato dal RSPP, che una segnalazione sulla pericolosità della situazione sarebbe stata in ogni caso inutile, perché la pericolosità era ben nota al datore di lavoro.

Anche la segnalazione del pericolo con un cartello è stata ritenuta inadeguata, come si afferma esplicitamente in una sentenza, poiché *“il cartello conteneva una prescrizione, non solo a prima vista piuttosto ermetica, ma che finiva per rimettere impropriamente al lavoratore, piuttosto che al datore di lavoro, una valutazione non agevole, da compiere per giunta di volta in volta, nella permanenza di una situazione di potenziale pericolosità”*(estratto).

Perché la responsabilità del Rsp??

Dunque la responsabilità del Rsp, può derivare da insufficiente perizia, da negligenza o da scarsa prudenza **o ancora da non applicazione delle norme di legge, di buona pratica o discipline specifiche**. In sostanza se il Rsp ha trascurato di segnalare una situazione di rischio, oppure ha dato un suggerimento non corretto in base al quale il datore di lavoro ha ommesso l'adozione di una doverosa misura di prevenzione, risponde insieme al D.L. dell'evento dannoso che ne deriva. In questo senso si configura la colpa professionale.

Si configurano i reati di **omissione dolosa e colposa** di cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 437 e 451 del codice penale, anche se l'omissione riguarda un singolo lavoratore, *quando l'evento dannoso o pericoloso è il risultato della azione di omissione*. Ciò in particolare dopo che il legislatore ha inteso introdurre per le figure degli addetti e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione l'obbligo del possesso di capacità e di requisiti professionali (D. Lgs. 23/6/2003 n. 195).

Perché sia identificato il dolo, dice la Cassazione penale ; “è sufficiente la consapevolezza e accettazione del pericolo insito nell'operare senza le misure necessarie per prevenire disastri, o infortuni sul lavoro, qualunque ne sia la ragione e anche se l'agente risulta mosso dall'intento di ridurre i costi dell'opera e magari spera che il disastro o l'infortunio non si verifichi” [Cass. Sez. IV Pen., sent dell' 8 novembre 1993, n. 10048, P.M., Arienti e altri].

Nel caso di infortunio mortale si può configurare e si è configurato il reato di **omicidio colposo** aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore

Questo non esime il D.L.

Con ciò la Cassazione conferma che il Rspg non ha capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale e che ha il compito di "aiutare" il datore di lavoro nella individuazione e **segnalazione dei fattori di rischio** delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informare e formare i lavoratori.

Si afferma nella sentenza della Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - n. 1834 del 15 gennaio 2010: (http://www.sirsrer.it/public/legis/cass_pen_15_gen_2010_1834.pdf) *“Con particolare riguardo alle funzioni che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 9, riserva al responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, prosegue la Sez. IV, “l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori possa integrare un’omissione “sensibile” tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio”. “Per altro verso”, conclude la suprema Corte, “considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antinfortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve, come si è detto, presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla”.*

Si afferma con più chiarezza nella sentenza della Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - n. 2814 del 27 gennaio 2011

“Quanto detto, però”, prosegue la Sez. IV, “non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della ‘posizione di garanzia’, possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP, per cui “anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.

*“Occorre”, prosegue quindi la suprema Corte, “distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle **responsabilità per reati colposi di evento**, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatologie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo”.*

Ma il Rspg è partecipe del reato

In altri termini, ha precisato la Sez. IV *“l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un*

sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio”.

ALTRA SENTENZA DI CONDANNA NEI CONFRONTI DEL RSPP

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta questo sia riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di segnalare.

I rspp può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta questo sia riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di segnalare.

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 38643 del 19 settembre 2013 (u. p. 5 marzo 2013) - Pres. Brusco – Est. Ciampi – P.M. Geraci - Ric. B.O., B.T. e D.E.. –

Sembra consolidarsi sempre di più la posizione della Corte di Cassazione rispetto alla [responsabilità del RSPP nel caso di un infortunio](#) accaduto in una azienda nella quale lo stesso svolge la propria attività ed esercita il proprio controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ribadisce infatti la suprema Corte, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio per colpa professionale ogni qualvolta questo sia riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione stessa avrebbe fatto seguito l'adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione oppure se, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi o discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale.